Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Olbia Tempio

Regolamento

per il Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri comunali

- 1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in seguito denominato T.U. 267
- 2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative Inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2

Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano

- 1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco .
- 2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U.267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
- 3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 3

Primi adempimenti del consiglio

- 1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art.40 del T.U.267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
- - Convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
- - nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio Comunale;
- - giuramento del Sindaco;
- - comunicazione dei componenti della Giunta.
- 2. La elezione del Presidente e del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni Consigliere può votare per un solo nome. Risultano eletti i candidati che raccolgono i voti favorevoli dei consiglieri assegnati.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

ART.4 Composizione

- 1 I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero .
- 2I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5 Costituzione

- Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo.
 Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
- 2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
- 3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 6 Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo –gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7 CASSATO

Delibera di C.C. n. 32 del 28.06.01

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 Istituzione e composizione

- 1. Le Commissioni Consiliari permanenti in conformità ai principi dello Statuto sono istituite per un più documentato e incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.
- 2. Il Consiglio Comunale delibera la composizione numerica di ciascuna Commissione e ne elegge i componenti .
- 3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
- 4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
- 5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
- 6. In caso di mancata designazione del/dei componenti /i da eleggere o in caso di accordo non raggiunti all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
- 7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- 8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
- 9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti .

Art. 9 Notizie sulla costituzione

1. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO , nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse .

Art. 10 Insediamento

- La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
- 2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione Presidente e del Vice-presidente .
- 3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario Può votare per un solo nome . Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti , i più anziani di età.

Art. 11. Convocazione

- 1. Il Presidente può convocare la Commissione mediante posta elettronica certificata, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. *
- 2. Sarà comunque garantito, al Consigliere che ne faccia espressa richiesta di proseguire con la notifica cartacea. *
- 3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia e al Presidente del Consiglio.

Art..12 Funzionamento - decisioni

- 1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
- 2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 13 CASSATO

Delibera di C.C. n. 32 del 28.06.01

Art. 14 Segreteria – Verbalizzazione

- 1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
- 2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 15. Assegnazione affari

- Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazioneparere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
- 2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione , salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
- 3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato , il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art.16 Indagini conoscitive

1 Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame

.

^{*} modificato con Delibera di C.C. n. ___ (Proposta di C.C. n. 16 del 01.03.2011)

A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal comune.

Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17. Commissioni di controllo o di garanzia

- 1. Il Consiglio, a mente dell'art.44 del T.U. 267 e dell'art.17 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagini sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
- 2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che , comunque , deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
- 3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art.18. Sedute delle commissioni

- 1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito .
- 2. L a seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19 Sede riunioni

- 1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- 2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
- 3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- 4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20 Sessioni

- 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
- 2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21. * Convocazione

- 1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi contenenti l'ordine del giorno, indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri a partecipare.
- 2. L'avviso di convocazione del Consiglio potrà essere notificato, mediante posta elettronica certificata, da un messo comunale; per tale ragione l'Ente fornisce ciascun consigliere di una casella di posta elettronica certificata che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto.
- 3. Il corretto invio della convocazione risulta dal messaggio della ricevuta di accettazione da parte del servizio di posta certificata utilizzato.
- 4. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 5. Qualora, per cause di forza maggiore, il messo comunale non sia in grado di provvedere così come previsto al punto 2, l'avviso di convocazione del Consiglio è notificato al domicilio dei Consiglieri, da un messo comunale. Il messo rimetterà all'Ufficio Segreteria, la dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta notifica può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo comunale. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
- 6. Al Consigliere che desidera comunque proseguire con la notifica cartacea tradizionale sarà comunque consentito.
- 7. L'avviso di convocazione è notificato nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessione ordinaria:
- b) almeno 3 giorni prima (con esclusione del "dies a quo") di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza:
- per la convocazione d'urgenza;
- per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno;
- in caso di aggiornamento dei lavori;
- in caso di adunanze di seconda convocazione.
- 8. L'avviso del rinvio viene comunicato solo ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
- 9. Copia dell'avviso di convocazione, viene inviata:
 - a tutti gli Assessori;
 - al Revisori dei conti, qualora gli argomenti trattati siano di competenza dello stesso;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Comando Stazione CC
- 10. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze completa dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL e corredata di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 22 Apertura seduta Seduta di prima convocazione

- 1. Trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata per l'inizio dei lavori, il Presidente invita il Segretario comunale a procedere all'appello nominale dei consiglieri per accertare l'esistenza del numero legale.
- 2. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati sempre escludendo dal calcolo il Sindaco.
- 3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza,ma non nel numero dei votanti.

Art. 23 Seduta seconda convocazione

- 1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
- 2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
- 3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti

^{*} modificato con Delibera di C.C. n. ___ (Proposta di C.C. n. 16 del 01.03.2011)

- o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
- 4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti , su proposta del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24 Ordine del giorno

- 1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi dei cui al comma 4 dell'art. 20.
- 2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4. La inversione di questi , su proposta del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25 Sedute –Adempimenti preliminari

- 1. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e/o il SINDACO, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che , in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
- 2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- 3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
- 4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 26 Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatto eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27. Ordine durante le sedute

- 1. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28. Sanzioni disciplinari

- 1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
- 2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO può disporre a suo in sindacale giudizio, la revoca del richiamo.
- 3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO può sospendere temporaneamente la seduta,interdicendo poi il Consigliere censurato alla ripresa di parlare sullo stesso argomento, a meno che egli non intende dare spiegazioni per rimuovere il malinteso.
- 4. Indipendentemente dal richiamo, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29 Tumulto in aula

- 1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30. Comportamento del pubblico

- 1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31. Prenotazione per la discussione

- 1. CASSATO -del. 32 cc del 28 06.01
- 2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il SINDACO e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32. Svolgono interventi

- 1. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni , salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2. I consiglieri o gli assessori iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- 3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al PESIDENTE DEL CONSIGLIO;non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 33. Durata interventi

- 1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
- 2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) I venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti agli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;
 - b) I quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) I cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
- 3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 4. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
- 5. Gli interventi non possono essere interrotti o mandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 33 bis Interventi esterni

1. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, anche su richiesta dei Consiglieri e degli Assessori può fare intervenire alla seduta i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi o altri dipendenti comunali, componenti di Commissioni qualora se ne ravvivasse l'esigenza, persone esterne al Comune, allo

scopo di fornire chiarimenti teorici o giudizi e notizie di fatti concernenti l'oggetto della discussione.

Art. 34. Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
- 5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti . Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono accedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
- 8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35. Fatto personale

- 1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36 Udienze conoscitive

- 1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
- 2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
- 3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà

- successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
- 4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 37 Dichiarazione di voto

- 1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'ordinamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
- 2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
- 3. E' ammesso l'intervento di altro consigliere, sempre per dichiarazione di voto, qualora non sia d'accordo il proprio gruppo.

Art. 38. Verifica numero legale

- 1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
- 2. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ove accetti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione. Toglie la seduta.

Art. 39. Votazione

- 1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
- 2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3. Terminate le votazioni, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 5. Non si computano i Consiglieri che dichiarano di astenersi quantunque di essi occorra tener conto per determinare il numero necessario per rendere valida l'adunanza.
- 6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata nella seduta successiva.

Art. 40.

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può ,valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41 *

Verbalizzazione riunioni

- 1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- 2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e dal Segretario.
- 3. Il resoconto integrale della seduta è redatto utilizzando strumenti tecnici di registrazione.

Art. 42. Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 43. Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 44. Segretario – Incompatibilità

- 1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

^{*} modificato con Delibera di C.C. n. ___ (Proposta di C.C. n. 16 del 01.03.2011)

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45. Diritto ad informazione e accesso agli atti

- 1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
- 2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici,compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
- 3. L'accesso e la riproduzione delle copie sono gratuiti.

Art. 46. Interrogazioni

- 1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
- 2. Esse sono presentate per iscritto al SINDACO da uno o più consiglieri.
- 3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni.
- 4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 47. Risposte alle interrogazioni

- 1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
- 2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- 3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48. Interpellanze

- 1. L'interpellanza, presentata per iscritto al SINDACO, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
- 2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 49. Svolgimento delle interpellanze

- 1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- 4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, di decadenza dell'interpellanza.
- 5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 50 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 51. Mozioni

- 1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
- 2. La mozione è presentata al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 52. Svolgimento delle mozioni

- 1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione da tenersi comunque entro trenta giorni.
- 2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 53. Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54. Ordini del giorno riguardanti mozioni

- 1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possono essere illustrati dai proponenti.
- 2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55 Votazione delle mozioni

- 1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

- 1. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
- 2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267; il medesimo T.U. 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
- 3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 57.

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

- 1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.
- 3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare. La mancata partecipazione dà luogo all'avviso del procedimento per la dichiarazione di decadenza con il contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
- 4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
- 5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune
- 6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art.58.

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1.Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 59 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

- 1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliare una sala presso la residenza del Comune.
- 3. In sede di formazione del bilancio di previsione possono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
- 4. Le dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente /responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del SINDACO.
- 5. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

Art. 60. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell' art. 126 del T.U. 18/8/2000 n. 267 sull'Ordinamento degli Enti locali e dell'art. 1 della L.R. 24/02/1998 N.7 (modifiche alla L.R.13.12.1994 n.38-Nuove norme sul controllo sugli atti degli Enti Locali) entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla deliberazione di approvazione.